

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 gennaio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico. (17G00007) . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3.

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010) . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario GIRO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00419) . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo BUBBICO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00420) . . . . . Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi CASERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00421)..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze dott. Enrico MORANDO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00422)..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Teresa BELLANOVA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00423)..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sen. prof. Andrea OLIVERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00424)..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sen. Riccardo NENCINI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (17A00425)..... Pag. 23

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. (17A00215)..... Pag. 25

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Veneto per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. (17A00216)..... Pag. 27

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lombardia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. (17A00217)..... Pag. 29

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

DECRETO 22 dicembre 2016.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all'estero. (17A00292) Pag. 31

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 29 novembre 2016.

Riconoscimento dell'associazione «Ortofrutta Italia», in Roma, quale organizzazione interprofessionale a livello nazionale del settore ortofruticolo. (17A00290)..... Pag. 39


DECRETO 9 dicembre 2016.

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (17A00291)..... Pag. 41

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 22 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Energy società cooperativa in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. (17A00320)..... Pag. 43



DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Centri estetici società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.** (17A00321). . . . . Pag. 44

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Casa - Società cooperativa edile in liquidazione», in Pozzuolo Martesana e nomina del commissario liquidatore.** (17A00322). . . . . Pag. 45

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Giglio O.N.L.U.S. in liquidazione», in Pieve del Cairo e nomina del commissario liquidatore.** (17A00323). . . . . Pag. 46

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Città Nuova a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.** (17A00324). . . . . Pag. 46

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Hexal». (17A00293) . . . . . Pag. 47


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flutamide Fidia». (17A00294) . . . . . Pag. 47


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Savio». (17A00295). . . . . Pag. 48

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).** (17A00280)





## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259.

**Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Visto l'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 14 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Trasferimento di beni demaniali*

1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa.

2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.

3. Restano fermi i trasferimenti già disposti a favore della Regione Valle d'Aosta.

Art. 2.

*Individuazione e consegna dei beni*

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione.

3. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla regione.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne dà comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

*Adempimenti e titolarità dei rapporti*

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

2. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.

3. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione o nei suoi confronti.

4. I proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione.

Art. 4.

*Polizia idraulica e tutela delle acque dall'inquinamento*

1. La regione esercita per mezzo dei propri servizi tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico regionale, comprese quelle riguardanti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.



## Art. 5.

*Canoni*

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di canoni e sovracanoni per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2016

## MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

## NOTE

## AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse.*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993, è il seguente:

«Art. 48-bis. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre

dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

*Note all'art. 2:*

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 89 è il seguente:

«Art. 89 (*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*). — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; (70)

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;


2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.»

17G00007



## DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3.

**Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Vista la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, recante istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza della Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione e oggetto*

1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.

2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

b) «diritto della concorrenza»: le disposizioni di cui agli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonché le disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;

c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;


d) «autorità nazionale garante della concorrenza»: un'autorità designata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) «autorità garante della concorrenza»: la Commissione o l'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l'autorità nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a seconda del contesto, le predette autorità garanti della concorrenza disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;

f) «giudice del ricorso»: il giudice competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza;

g) «decisione relativa a una violazione»: la decisione di un'autorità garante della concorrenza ovvero di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;

h) «decisione definitiva relativa a una violazione»: la decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari;



i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;

l) «cartello»: un accordo, una intesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;

m) «programma di clemenza»: il programma adottato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro programma della Commissione europea o di uno Stato membro relativo all'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base alla quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza fornendo volontariamente gli elementi di cui è a conoscenza circa il cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o con la chiusura del procedimento, l'immunità dalle ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

n) «dichiarazione legata a un programma di clemenza»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, ovvero una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata alla medesima autorità garante allo scopo di ottenere la non applicazione o una riduzione delle sanzioni ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti;

o) «informazioni preesistenti»: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza a prescindere dalla presenza o meno delle suddette informazioni nel fascicolo della predetta autorità;

p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;

q) «beneficiario dell'immunità»: un'impresa o una persona fisica che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;

r) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza;

s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di risoluzione stragiudiziale di una controversia, riguardanti una richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché i procedimenti di arbitrato di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile;

t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo amichevole di definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'accordo amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui è definita la controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile;

u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza;

v) «acquirente indiretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi.

## Capo II

### ESIBIZIONE DELLE PROVE

#### Art. 3.

##### Ordine di esibizione

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice può ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità a norma delle disposizioni del presente capo.

2. Il giudice dispone a norma del comma 1 individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il



periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

3. Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o la difesa sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in specie per i terzi interessati;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

5. La parte o il terzo nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione hanno diritto di essere sentiti prima che il giudice provveda a norma del presente articolo.

6. Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

#### Art. 4.

##### *Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza*

1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza quando né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.

2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza a norma dell'articolo 3 e secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. Quando il giudice valuta la proporzionalità dell'ordine di esibizione considera altresì:

a) se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità o con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza;

b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza;

c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel caso di richiesta di un'autorità garante della concorrenza ai sensi del comma 7.

4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza, può ordinare l'esibizione delle seguenti categorie di prove:

a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza;

b) informazioni che l'autorità garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;

c) proposte di transazione, ove specificamente disciplinate, che sono state revocate.

5. Il giudice non può ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente disciplinate. In ogni caso l'attore può proporre istanza motivata perché il giudice, che può chiedere assistenza solo all'autorità garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p). Gli autori dei documenti interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando il giudice accerta che il contenuto delle prove non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.

6. Il giudice può ordinare l'esibizione delle prove che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione del procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza.

7. Quando l'autorità garante della concorrenza intende fornire il proprio parere sulla proporzionalità della richiesta di esibizione può presentare osservazioni al giudice. Al fine di consentire all'autorità garante della concorrenza di esercitare la facoltà di cui al periodo precedente, il giudice informa la medesima autorità delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorità sono inserite nel fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un procedimento davanti a un'autorità garante della concorrenza ed è necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il giudice può sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorità o in altro modo.

9. Sono fatte salve le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della corrispondenza tra tali autorità.

#### Art. 5.

##### *Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza*

1. Le prove che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque ottenute dalle parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.



2. Le prove che rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 6, comunque ottenute dalle parti solo mediante l'accesso al fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per il risarcimento del danno solo dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel diritto.

#### Art. 6.

##### *Sanzioni*

1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

3. Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

4. Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5 il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

7. Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5, il giudice può respingere in tutto o in parte le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.

#### Capo III

EFFETTO DELLE DECISIONI DELL'AUTORITÀ, TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE AZIONI E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

#### Art. 7.

##### *Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza*

1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.

2. La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le facoltà e gli obblighi del giudice ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 8.

##### *Termine di prescrizione*

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi:


- a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
- b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
- c) dell'identità dell'autore della violazione.

2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.

#### Art. 9.

##### *Responsabilità in solido*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola il diritto della concorrenza è responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti quando la sua quota nel mercato rilevante è rimasta infe-



riore al cinque per cento per il tempo in cui si è protratta la violazione del diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività. La PMI è responsabile in solido anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da quelli di cui al periodo precedente solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

2. La deroga di cui al comma 1, primo periodo, non si applica quando la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile il beneficiario dell'immunità è responsabile in solido:

a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti;

b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta accertato che gli stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunità da parte di colui che ha risarcito il danno non può superare la misura del danno che lo stesso beneficiario dell'immunità ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed è comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.

#### Capo IV

##### TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO

#### Art. 10.

##### *Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo*

1. Il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza può essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione.

2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.

3. Le disposizioni del Capo IV del presente decreto si applicano anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una fornitura all'autore della violazione.

#### Art. 11.

##### *Eccezione di trasferimento*

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.

#### Art. 12.

##### *Acquirenti indiretti*

1. Nelle azioni di risarcimento del danno per trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo, l'attore deve dimostrare l'esistenza e la portata del trasferimento anche chiedendo l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.

2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:

a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;

b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;


c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.

3. Il convenuto può dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma 2 non è stato trasferito interamente o in parte sull'acquirente indiretto.

#### Art. 13.

##### *Pluralità di azioni*

1. Ferma la applicazione degli articoli 39 e 40 del codice di procedura civile e dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere della prova previsto dagli articoli 11 e 12 è assolto, può tenere conto delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati membri, relative alla medesima violazione del diritto della concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in tali cause. Può, altresì, tenere conto delle informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.



*Capo V*

## QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

## Art. 14.

*Valutazione del danno*

1. Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.

2. L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione.

3. Il giudice può chiedere assistenza all'autorità garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che l'assistenza risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorità garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalità che il giudice indica sentita l'autorità medesima.

*Capo VI*

## COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE

## Art. 15.

*Effetti della composizione consensuale delle controversie*

1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza si applicano l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'articolo 141-*quinquies* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma, del codice civile.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice, su istanza delle parti, può sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia. Quando la conciliazione non riesce il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla formalizzazione della mancata conciliazione.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non si computa ai fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

4. L'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può considerare, ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'articolo 15 della medesima legge, il risarcimento del danno effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di composizione consensuale della controversia e prima della decisione dell'autorità.

## Art. 16.

*Effetti della composizione consensuale delle controversie sulle successive azioni per il risarcimento del danno*

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato ad un accordo che compone la controversia non può chiedere la parte di danno imputabile al coautore della violazione che vi ha partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.

2. I coautori della violazione che non hanno partecipato ad un accordo che compone la controversia non hanno regresso nei confronti dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per la parte del danno a questi imputabile.

3. Quando i coautori della violazione che non hanno partecipato all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta la parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo, il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento ai coautori della violazione che hanno partecipato all'accordo, salvo che le parti che hanno partecipato all'accordo che compone la controversia lo abbiano espressamente escluso.

4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile, nel determinare la misura del regresso dovuto dal coautore della violazione a ciascuno degli altri coautori della violazione responsabili per il danno cagionato dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice tiene conto del risarcimento corrisposto dal predetto coautore interessato nell'ambito di un accordo che compone la controversia concluso in precedenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il procedimento di composizione consensuale della controversia è definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

*Capo VII*

## DISPOSIZIONI ULTERIORI, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 17.

*Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287*

1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorità", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-



ropea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.»;

c) il comma 3 è abrogato.

#### Art. 18.

##### *Competenza dei tribunali per le imprese*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.».

#### Art. 19.

##### *Disposizione transitoria*

1. Ai fini dell'applicazione temporale del presente decreto, gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.

#### Art. 20.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

##### AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE)

##### Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione così recita:

“L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”


L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176.

La direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. L 349.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2003, n. 159.



La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 (Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1998, n. 158.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, così recita:

“Art. 140-bis. Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutiva o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.


11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.”.



## Note all'art. 2:

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è pubblicato nella G.U.U.E. C 326 del 26 ottobre 2012.

Il testo degli articoli 2, 3, 4, 10, 15 e 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, citata nelle note alle premesse, così recita:

## "Art. 2 Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."

## "Art. 3 Abuso di posizione dominante

1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi."

"Art. 4 Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa."

## "Art. 10 Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. E' istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.


6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

[7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.]

7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.



8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità."

"Art. 15 Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario."

"Art. 33 Competenza giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni."

Il regolamento (CE) 16/12/2002, n. 1/2003 (Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato) è pubblicato nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2010, n. 53.

Il capo II del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, e convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 è così rubricato:

"Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati"

La legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

Il titolo II-bis della parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, è così rubricata:

"ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, Titolo II-bis RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE"

Il titolo VIII del libro IV (Dei procedimenti speciali) del codice di procedura civile è così rubricato:

"Dell'arbitrato"

L'articolo 808-ter del codice di procedura civile così recita:

"Art.808-ter. (Arbitrato irrituale)

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825."

Note all'art. 7:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 si veda nelle note all'articolo 2.

Per i riferimenti normativi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 9:

L'articolo 2055 del codice civile così recita:

"Art. 2055. Responsabilità solidale.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali."

La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese è pubblicata nella G.U.U.E. L 124 del 20.5.2003.

Note all'art. 13:

Il regolamento (CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2012, n. L 351.

Note all'art. 14:

Il testo degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile così recita:

"Art. 1223. Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta."

"Art. 1226. Valutazione equitativa del danno.

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa."

"Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.


Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

Note all'art. 15:

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico



delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Il testo dell'articolo 8 del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132, citato nelle note all'articolo 1, così recita:

“Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.”

Per i riferimenti normativi della legge 10 novembre 2014, n. 162 si veda nelle note all'articolo 1.

Il testo dell'articolo 141-quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, così recita:

“Art. 141-quinquies. Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza

1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.

2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.”

Il testo dell'articolo 2943 del codice civile così recita:

“Art. 2943. Interruzione da parte del titolare.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”

Il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001, così recita:

“Art. 2. (Diritto all'equa riparazione)

1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter.



2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consensuale della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.

[3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.”

Per il testo degli articoli 10 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 16:

Per il testo dell'articolo 2055 del codice civile si veda nelle note all'articolo 9.

Il capo IV del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile è così rubricato:

“DEL LODO”

Note all'art. 17:

Il testo dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 1 Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata 'Autorità', applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

3. (Abrogato).

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Note all'art. 18:

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni.

1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);


3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;



8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;

9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);

9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento.

1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero

essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.”.

17G00010

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario GIRO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delegata di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Mario Giro, conferitagli dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario Giro è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 152

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;


Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale l'on. Angelino Alfano è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 recante nomina del dott. Mario Giro a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al pre-detto, anche ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro;



Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro dott. Mario Giro, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

b) relazioni con OCHA (Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs) e UNDP (United Nations Development Programme);

c) relazioni bilaterali con, i Paesi dell'America centrale e meridionale e dei Caraibi;

d) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa subsahariana, ad eccezione dei Paesi del Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia);

e) relazioni con l'Unione africana;

f) autorizzazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 180/1992 a organizzazioni ed enti non governativi non compresi nell'elenco approvato con decreto di cui alla medesima disposizione;

g) questioni relative alla diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero;

h) relazioni con UNESCO;

i) questioni relative alle attività internazionali delle regioni e degli enti locali;

l) questioni relative all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, ivi inclusi i provvedimenti afferenti alla liquidazione del medesimo;

m) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e l'Afghanistan;

c) le questioni attinenti, all'integrazione europea;

d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

e) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi;

f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2017

*Il Ministro:* ALFANO

17A00419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo BUBBICO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delegata di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. dott. Filippo Bubbico, conferitagli dal Ministro dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo Bubbico è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017


MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017*

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 153*



ALLEGATO

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al sen. arch. Filippo Bubbico;

Decreta:

## Art. 1.

1. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, al Sottosegretario sen. arch. Filippo Bubbico è delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura nonché nelle materie attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche di pertinenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

a. attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

b. decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

c. costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

d. riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286/1998).

## Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è delegata la Presidenza della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è designato quale vicepresidente del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

## Art. 3.

1. È delegata al Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

## Art. 4.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avvocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2016

*Il Ministro: MINNITI*

17A00420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi CASERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Casero, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi Casero è attribuito il titolo di Vice Ministro.



Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 150

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale il prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 10, con il quale l'on. dott. Luigi Casero è stato nominato Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Rilevato che al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Casero è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, in quanto destinatario di delega relativa ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, on. dott. Luigi Casero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, on. dott. Luigi Casero è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario di Stato corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato è, inoltre, delegato a seguire, in via prioritaria, i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente, della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

4. In caso di impedimento, il Sottosegretario di Stato provvederà a concordare la propria sostituzione con altro Sottosegretario, nell'ordine l'on. Pier Paolo Baretta e l'on. dott.ssa Paola De Micheli, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative alle politiche d'imposizione fiscale, di contrasto all'evasione fiscale e di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;


d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditalimento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;



i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

#### Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 13 gennaio 2017

*Il Ministro:* PADOAN

17A00421

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze dott. Enrico MORANDO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione dei Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delega di

funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Enrico Morando, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze dott. Enrico Morando è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017*

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 151*

ALLEGATO

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale il prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 10, con il quale il dott. Enrico Morando è stato nominato Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Rilevato che al sottosegretario di Stato dott. Enrico Morando è stato attribuito il titolo di vice Ministro, in quanto destinatario di delega relativa ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, dott. Enrico Morando;



Decreta:

Art. 1.

1. Il sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, dott. Enrico Morando è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario di Stato corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato è, inoltre, delegato a seguire presso la Camera e il Senato, sia in commissione che in aula, i progetti di legge riguardanti la finanza pubblica, la legge di bilancio, i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio, i provvedimenti concernenti la revisione della spesa pubblica, nonché le attività di approvazione del documento di economia e finanza.

4. È, altresì, delegato a seguire, in via prioritaria, i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, nonché della commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri.

5. In caso di impedimento, il Sottosegretario di Stato provvederà a concordare con altro sottosegretario, nell'ordine l'on. d.ssa Paola De Micheli e l'on. Pier Paolo Baretta, la propria sostituzione tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, il sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative alle politiche e agli andamenti della spesa sociale e previdenziale.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al, precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditalimento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 13 gennaio 2017

*Il Ministro: PADOAN*


17A00422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Teresa BELLANOVA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Teresa Bellanova è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente  
del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne  
prev. n. 149

ALLEGATO

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 con il quale l'on. Teresa Bellanova è stata nominata Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto in applicazione del comma 3, dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire all'on. Teresa Bellanova le deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Teresa Bellanova è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari afferenti la materia dell'energia, relativamente ai settori della sicurezza dell'approvvigionamento, delle infrastrutture energetiche, del mercato del gas naturale, del mercato elettrico, delle reti di trasporto del gas, delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, ivi incluse le energie rinnovabili. Sono esclusi gli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

2. All'on. Teresa Bellanova è altresì delegata la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie della competitività del sistema produttivo italiano, nonché agli interventi per il sistema industriale, anche con riferimento alla materia degli incentivi alle imprese, in raccordo con il Sottosegretario delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti, con eccezione degli affari che ineriscono alla materia delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza.

3. All'on. Teresa Bellanova sono altresì delegate le iniziative e i rapporti istituzionali con le parti sociali inerenti le situazioni di crisi industriali nonché le funzioni connesse all'attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dello sviluppo d'impresa in raccordo con il Sottosegretario delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti.

4. All'on. Teresa Bellanova sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative e rapporti istituzionali in materia di servizi pubblici locali per quanto attinente alle competenze del Ministero dello sviluppo economico,

5. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

6. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. All'on. Teresa Bellanova è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. All'on. Teresa Bellanova è altresì delegata, nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, la definizione dei criteri generali in materia di eventuali ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo, assenso del Ministro.

Art. 3.

1. All'on. Teresa Bellanova sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorità indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei



conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, è delegato l'esercizio di attività in ambito internazionale e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

#### Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera *b*), con le modalità di cui al successivo comma 2, e lettere *e*), *g*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il vice ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,

#### Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

#### Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Roma, 10 gennaio 2017

*Il Ministro: CALENDRA*

17A00423

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sen. prof. Andrea OLIVERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delegata di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. prof. Andrea Olivero, conferitagli dal Ministro delle politiche agricole alimentari forestali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sen. prof. Andrea Olivero è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 148

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e il comma 4 del medesimo art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 42, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale il dr. Maurizio Martina è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, con il quale il sen. Andrea Olivero è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali;

Ritenuto, in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire al senatore Andrea Olivero deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al sen. Andrea Olivero le funzioni relative alla trattazione degli affari nell'ambito delle materie relative alle seguenti aree o progetti dipartimentali:

- a) Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari;
- b) problematiche relative al settore tabacchicolo a livello nazionale e comunitario;
- c) attività connesse alla Rete rurale;
- d) agricoltura sociale e delle aree montane, forestazione e biodiversità;
- e) apicoltura;
- f) rapporti con Università e Scuola su questioni inerenti la formazione in agricoltura;
- g) agromafie.

#### Art. 2.

1. Al sen. Andrea Olivero è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Il vice Ministro è delegato ad intervenire presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in rappresentanza del Ministro per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

3. Il vice Ministro è delegato ad intervenire alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

4. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

5. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al vice Ministro singoli atti di competenza del Ministro.

6. La delega al vice Ministro è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti che non siano espressamente inclusi nell'art. 1 quando i medesimi rivestano caratteri di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 gennaio 2017

*Il Ministro: MARTINA*

**17A00424**

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2017.

**Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sen. Riccardo NENCINI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81 e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delegata di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Riccardo Nencini, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sen. Riccardo Nencini e attribuito il titolo di Vice Ministro.



Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 147

ALLEGATO

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto, in particolare, l'art. 10, della citata legge n. 400 del 1988 e ss.mm. secondo il quale a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed, in particolare, l'art. 2 come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 105 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 di nomina a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 293 del 16 dicembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 recante la nomina del sen. Riccardo Nencini a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2017;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato sen. Riccardo Nencini, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è conferita, al Sottosegretario di Stato sen. Riccardo Nencini la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici:

1. alle attività di competenza della Direzione generale per la condizione abitativa tra le quali:

le attività relative al «Piano casa»;

2. alle attività afferenti il «Piano città» di competenza della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

3. alle attività afferenti il Programma «6000 Campanili» di competenza della Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali;

4. alle attività di coordinamento per la riduzione dei ricorsi straordinari di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:

1. alle attività di competenza della Direzione generale per la motorizzazione;

2. alle attività di competenza della Direzione generale per la sicurezza stradale tra le quali:

le attività in materia di info mobilità e di *Intelligent Transport System* (ITS);

3. alle attività di competenza della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale;

4. alle attività di competenza della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.

2. Al Sottosegretario di Stato sen. Riccardo Nencini è altresì delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi gerarchici impropri previsti dal codice della strada.

3. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

4. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, il sen. Riccardo Nencini è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: DELRIO

17A00425



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

**Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni Comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 che ha esteso alla Provincia di Pisa la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 126 del 22 novembre 2013 recante «Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 157 del 5 marzo 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 201 dell'11 novembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia;



Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 255 del 25 maggio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 300 del 19 novembre 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamiento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e*), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella

in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Toscana sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 149.257.245,44;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 383 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b*), 4, lettera *f*), e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Toscana, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 74.500.000,00;


Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b*), sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Viste le note della Regione Toscana del 29 novembre 2016 e del 12 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 19.593.995,20, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 374 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel ri-



spetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo dipartimento della protezione civile CG 69882 del 14 febbraio 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 19.593.995,20, suddivisi come segue:

a. avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, euro 864.765,79;

b. avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana, euro 1.247.598,42;

c. eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, euro 2.420.989,43;

d. eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, euro 4.374.008,68;

e. avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, euro 3.985.704,01;

f. avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, euro 6.430.212,31;

g. eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena, euro 270.716,56.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri:*  
GENTILONI SILVERI

17A00215

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

**Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Veneto per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 26 novembre 2013 recante «Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai



beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della regione Veneto nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato esteso al territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 4 agosto 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in Provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in Provincia di Belluno» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 278 del 17 agosto 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in Provincia di Belluno»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;


Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e*), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Veneto sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 62.699.649,65;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b*), 4, lettera *f*), e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Veneto, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 31.000.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Veneto, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b*), sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;



Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Viste le note della Regione Veneto del 30 novembre e del 2 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che verrà pubblicata nel sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 8.914.374,22, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67532 del 3 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 8.914.374,22, suddivisi come segue:

*a)* eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto, euro 934.608,84;

*b)* eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, euro 4.666.114,76;

*c)* eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della Regione Veneto ed il 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, euro 3.313.650,62.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
GENTILONI SILVERI

17A00216

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

**Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lombardia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici



ci verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia» nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamiento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e*), del comma 2 dell'art. 5 della legge

n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Lombardia sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 27.532.560,87;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 377 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b*), 4, lettera *f*), e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lombardia, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 13.500.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lombardia, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b*), sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota della Regione Lombardia del 2 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 3.937.173,73, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1,5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 377 del



16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67533 del 3 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per

i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di € 3.937.173,73, suddivisi come segue:

a) eventi atmosferici verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della Regione Lombardia, € 1.779.288,41;

b) avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014, € 2.157.885,32.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
GENTILONI SILVERI

17A00217

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2016.

#### **Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all'estero.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2016, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2016 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016;



Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 29 settembre 2016, dall'ENPAIA con nota del 4 ottobre 2016, dall'INAIL in data 11 ottobre 2016 e dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, mentre l'INPGI non ha ritenuto di riscontrare la nota ministeriale;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2017, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e s. m. i., svoltasi il 15 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

*Retribuzioni convenzionali*

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Fasce di retribuzione*

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

*Frazionabilità delle retribuzioni*

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati*

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
POLETTI


*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN




## TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2017

### OPERAI E IMPIEGATI

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.957,17	1.957,17
		II	1.957,18	2.072,08	2.072,08
		III	2.072,09	2.186,99	2.186,99
		IV	2.187,00	in poi	2.301,87
	Impiegati	I		2.301,87	2.301,87
		II	2.301,88	2.735,55	2.735,55
		III	2.735,56	3.169,26	3.169,26
		IV	3.169,27	3.602,96	3.602,96
		V	3.602,97	in poi	4.036,62
Industria edile	Operai	Operai			1.957,19
		Operai specializzati			2.152,02
		Operai 4° livello			2.301,87
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.301,87
		Impiegati di concetto			2.650,09
		Impiegati direttivi di VI livello			3.279,75
		Impiegati direttivi di VII livello			3.768,69
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.957,17	1.957,17
		II	1.957,18	2.072,08	2.072,08
		III	2.072,09	2.186,99	2.186,99
		IV	2.187,00	in poi	2.301,87
	Impiegati	I		2.301,87	2.301,87
		II	2.301,88	2.735,57	2.735,57
		III	2.735,58	3.169,26	3.169,26
		IV	3.169,27	3.602,96	3.602,96
		V	3.602,97	in poi	4.036,62




Credito	Seconda area professionale				2.448,94
	Terza area professionale	I livello			2.539,61
		II livello			2.868,77
		III livello			3.197,94
		IV livello			3.461,88
Assicurazioni		Ausiliari			2.273,44
		Impiegati d'ordine			2.483,78
		Impiegati di concetto			2.705,52
		Vice capi ufficio			2.905,93
		Capi ufficio			3.194,46
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.495,88
		Impiegati di concetto (II livello)			2.343,09
		Impiegati di concetto (III livello)			2.158,56
		Personale d'ordine (IV livello)			2.082,25
		Altro personale (V livello)			2.011,19
		Altro personale (VI livello)			1.500,92
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.478,01
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.178,81
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.980,54
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.483,08
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.385,72
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.702,04
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.567,74
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.451,20
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.382,25
		Operai specializzati super			1.577,67
		Operai specializzati			1.512,29
		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.313,06



Industria cinematografica	Figure professionali intermedie (VI livello A e B)		3.746,77
	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)		3.241,37
	Maestranze qualificate (III e IV livello)		3.080,76
	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)		2.530,70
	Operai generici		2.331,70
	Generici cinematografici		2.220,86
Spettacolo	Impiegati direttivi		2.456,80
	Impiegati con funzioni direttive		2.206,64
	Impiegati di concetto		2.006,94
	Impiegati d'ordine		1.815,06
	Operai specializzati		1.956,47
	Operai		1.717,19
	Professori d'orchestra		2.331,70
	Artisti del coro		1.761,75
	Tersicorei		2.090,11
	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale		1.738,30
Artigianato	Impiegati e operai specializzati		2.318,92
	Impiegati d'ordine e operai qualificati		1.985,62
	Operai		1.831,40

## QUADRI

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	LE
Industria	I		4.036,62	4.036,62
	II	4.036,63	4.803,79	4.803,79
	III	4.803,80	5.570,96	5.570,96
	IV	5.570,97	6.338,12	6.338,12
	V	6.338,13	7.105,30	7.105,30
	VI	7.105,31	in poi	7.872,39
	I		4.036,62	4.036,62



Industria edile	II	4.036,63	4.348,97	4.348,97
	III	4.348,98	4.661,33	4.661,33
	IV	4.661,34	4.973,68	4.973,68
	V	4.973,69	in poi	5.285,99
Autotrasporto e spedizione merci	I		4.036,62	4.036,62
	II	4.036,63	4.803,78	4.803,78
	III	4.803,79	5.570,93	5.570,93
	IV	5.570,94	6.338,09	6.338,09
	V	6.338,10	7.105,24	7.105,24
	VI	7.105,25	in poi	7.872,37
Credito	I livello			3.267,33
	II livello			3.474,50
	III livello			3.924,52
	IV livello			4.678,35
Agricoltura	Unica			2.923,08
Assicurazioni	I		3.343,72	3.343,72
	II	3.343,73	3.690,17	3.690,17
	III	3.690,18	in poi	4.036,61
Commercio	I		2.427,66	2.427,66
	II	2.427,67	3.055,19	3.055,19
	III	3.055,20	in poi	3.682,68
Trasporto aereo	I	Fino a	4.171,63	4.171,63
	II	4.171,64	4.817,29	4.817,29
	III	4.817,30	in poi	5.462,92

## DIRIGENTI

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	LE
	I		6.002,32	6.002,32
	II	6.002,33	7.107,36	7.107,36
	III	7.107,37	8.212,49	8.212,49
	IV	8.212,50	9.317,62	9.317,62



Industria	V	9.317,63	10.422,73	10.422,73
	VI	10.422,74	11.527,51	11.527,51
	VII	11.527,52	12.632,64	12.632,64
	VIII	12.632,65	13.737,77	13.737,77
	IX	13.737,78	14.843,24	14.843,24
	X	14.843,25	in poi	15.948,28
Industria edile	I		6.002,32	6.002,32
	II	6.002,33	7.107,45	7.107,45
	III	7.107,46	8.212,55	8.212,55
	IV	8.212,56	9.317,65	9.317,65
	V	9.317,66	10.422,79	10.422,79
	VI	10.422,80	11.527,89	11.527,89
	VII	11.527,90	12.633,01	12.633,01
	VIII	12.633,02	13.738,13	13.738,13
	IX	13.738,14	14.843,24	14.843,24
	X	14.843,25	in poi	15.948,28
Autotrasporto e spedizione merci	I		6.002,32	6.002,32
	II	6.002,33	7.107,45	7.107,45
	III	7.107,46	8.212,55	8.212,55
	IV	8.212,56	9.317,65	9.317,65
	V	9.317,66	10.422,79	10.422,79
	VI	10.422,80	11.527,89	11.527,89
	VII	11.527,90	12.633,01	12.633,01
	VIII	12.633,02	13.738,13	13.738,13
	IX	13.738,14	14.843,24	14.843,24
	X	14.843,25	in poi	15.948,28
Credito	I		6.002,32	6.002,32
	II	6.002,33	7.176,77	7.176,77
	III	7.176,78	8.351,23	8.351,23
	IV	8.351,24	9.525,68	9.525,68
	V	9.525,69	10.700,14	10.700,14
	VI	10.700,15	11.874,59	11.874,59
	VII	11.874,60	in poi	13.049,05



<b>Agricoltura</b>	Unica			3.927,17
<b>Assicurazioni</b>	I		5.904,25	5.904,25
	II	5.904,26	7.638,42	7.638,42
	III	7.638,43	9.350,24	9.350,24
	IV	9.350,25	11.050,89	11.050,89
	V	11.050,90	in poi	12.751,54
<b>Commercio</b>	I		5.612,18	5.612,18
	II	5.612,19	7.253,11	7.253,11
	III	7.253,12	8.865,63	8.865,63
	IV	8.865,64	in poi	10.478,15
<b>Trasporto aereo</b>	I		6.205,56	6.205,56
	II	6.205,57	8.651,78	8.651,78
	III	8.651,79	11.098,00	11.098,00
	IV	11.098,01	13.488,36	13.488,36
	V	13.488,37	in poi	15.766,96

## GIORNALISTI

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
<b>Giornalismo</b>	I		3.802,12	3.802,12
	II	3.802,13	5.149,07	5.149,07
	III	5.149,08	6.496,02	6.496,02
	IV	6.496,03	7.842,98	7.842,98
	V	7.842,99	in poi	9.189,93



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 29 novembre 2016.

**Riconoscimento dell'associazione «Ortofrutta Italia», in Roma, quale organizzazione interprofessionale a livello nazionale del settore ortofrutticolo.****IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista l'istanza con la relativa documentazione con la quale l'associazione «Ortofrutta Italia», ha chiesto di essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

Visto il decreto dipartimentale n. 60 dell'11 gennaio 2016 con il quale è stata nominata la commissione tecnica, con il compito di effettuare l'istruttoria della richiesta di riconoscimento;

Visto lo statuto dell'associazione «Ortofrutta Italia», come modificato in sede di assemblea straordinaria in data 14 luglio 2016;

Visto il verbale prot. PQAI II 54633/2016 concernente le verifiche svolte dalla prefata Commissione;

Considerata, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attività economiche connesse alla trasformazione e al commercio e distribuzione;

Considerata la domanda di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale a livello circoscrizionale per il prodotto «Pomodoro da industria» presentata dalla associazione «Pomodoro da industria nord-Italia» e la sussistenza in capo all'associazione richiedente del requisito della rappresentatività economica pari al 51% del prodotto nell'areale della circoscrizione economica indicata e del contestuale 30% di rappresentatività a livello nazionale;

Considerata l'acquisizione da parte del competente Ufficio del Ministero delle dichiarazioni di non adesione all'organizzazione «Ortofrutta Italia» per il prodotto «Pomodoro da industria» delle associazioni costituenti le basi sociali;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2016, in capo alla richiedente associazione «Ortofrutta Italia», la quale già fruiva di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale ai sensi della previgente normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che la richiedente associazione «Ortofrutta Italia» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015;

Considerato, in particolare, che l'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» presenta una quota delle attività economiche di cui all'art. 157, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1308/2013 superiore al 40 per cento del relativo segmento della filiera di riferimento, come previsto dalla vigente normativa nazionale;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale a livello nazionale del settore ortofrutticolo è stata perfezionata in data 28 luglio 2016;

Tenuto conto della domanda di riconoscimento come organizzazione interprofessionale presentata dall'associazione «Pomodoro da Industria nord-Italia», sulla quale la commissione tecnica incaricata ha già verificato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 10 novembre 2016;



Decreta:

Art. 1.

*Riconoscimento ed operatività*

1. L'associazione «Ortofrutta Italia», con sede in Roma, piazza Alessandria n. 24 - 00198 Roma, codice fiscale n. 97224610580, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale a livello nazionale ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» è relativa al settore ortofrutticolo e specificatamente ai seguenti prodotti:

a) prodotti ortofrutticoli freschi, di cui alla lettera i), paragrafo 2, art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) prodotti ortofrutticoli trasformati, di cui alla lettera j), paragrafo 2, art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con l'esclusione del prodotto pomodoro da industria.

3. L'ambito territoriale operativo della riconosciuta organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» è il territorio della Repubblica italiana.

4. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia», tenuto conto che il settore ortofrutticolo è caratterizzato da un elevato numero di specie vegetali, di prodotti e/o gruppi di prodotti con una elevata significatività economica e sociale, può essere strutturata, ai sensi e con le funzioni indicate nello statuto, in comitati di prodotto o sezioni territoriali.

Art. 2.

*Controlli e revoca del riconoscimento*

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica, sia mediante controlli presso la sede dell'organizzazione.

3. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che a verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

*Estensione delle regole*


1. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» può richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati della organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;



d) relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;

2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2016

*Il Ministro:* MARTINA

17A00290

DECRETO 9 dicembre 2016.

**Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'art. 60 del medesimo regolamento;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

Visto altresì l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 final, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;



Visto il decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2004, n. 152;

Visto l'art. 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8\_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato art. 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati;

Considerata la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Ritenuto pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza per i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte;

Vista la notifica effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

Considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla notifica effettuata di cui all'art. 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2016;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decretano:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2.

*Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari*

1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.

Art. 3.

*Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più Paesi*

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori



dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Art. 4.

*Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Art. 5.

*Sanzioni applicabili*

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6.

*Clausola di mutuo riconoscimento*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2016

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
MARTINA

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
CALENDA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 13*

ALLEGATO I

(Art. 1)

Latte(\*) e prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 1, comma 1

Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.

Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao.

Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.

Formaggi, latticini e cagliate.

Latte sterilizzato a lunga conservazione.

Latte UHT a lunga conservazione.

(\*) Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.

17A00291


**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Energy società cooperativa in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop. Energy società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, successivamente trasmessa dal legale rappresentante alla competente Divisione VI, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.300,00, si riscontra una massa debitoria di € 34.413,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 31.113,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Energy società cooperativa in liquidazione», con sede in Ferrara (codice fiscale 01896410386) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Galeotti (C.F. GLT RNZ 58S21 H199S), nato a Ravenna il 21 novembre 1958, e ivi domiciliato in via Raul Gardini, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro: CALENDRA*

17A00320

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Centri estetici società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centri estetici società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 5 febbraio 2016 allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a zero, si riscontra una massa debitoria di € 392.817,09 ed un patrimonio netto negativo di € 392.817,09;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centri estetici società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (codice fiscale 01977191202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Bassi (C.F. BSS SLN 69S53 B819Z), nata a Carpi (Modena) il 13 novembre 1969, e domiciliata in Reggio Emilia, via G.R. Fogliani, n. 17/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

17A00321

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Casa - Società cooperativa edile in liquidazione», in Pozzuolo Martesana e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 novembre 2016 n. 1026/2016 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Casa società cooperativa edile in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Casa - Società cooperativa edile in liquidazione», con sede in Pozzuolo Martesana (Milano) (codice fiscale 06398470150) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Marco Mattei (C.F. MTTMRC-59B06E271W) nato a Gussago (Brescia) il 6 febbraio 1959, domiciliato in Brescia, via G. Oberdan, n. 140.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

17A00322



DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Giglio O.N.L.U.S. in liquidazione», in Pieve del Cairo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Il Giglio O.n.l.u.s. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.254,00,00, si riscontra una massa debitoria di € 266.351,00,00 ed un patrimonio netto negativo di € -247.097,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Il Giglio O.n.l.u.s. in liquidazione», con sede in Pieve del Cairo (PV) (codice fiscale 02221200187) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore l'avv. Alessandro Fino, nato a Foggia (FG) l'11 agosto 1968 (c.f. FNILSN68M11D643W), e domiciliato in Bergamo (BG), via Evaristo Baschenis, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

17A00323

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Città Nuova a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Città nuova a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2008, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 642.106,00, si riscontra una massa debitoria di € 772.286,00 ed un patrimonio netto negativo di € -146.310,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «compiuta giacenza»;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;



Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Città Nuova a r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 12118330153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Vigevani, nato a Milano (MI) il 9 ottobre 1968 (c.f. VGVFRC68R09F205M) ed ivi domiciliato, via Santa Sofia, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

17A00324

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetrone Hexal».

Con la determina n. aRM - 276/2016 - 1392 del 20 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale ONDANSETRONE HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 040268017 «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268029 «4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268031 «4 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268043 «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268056 «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268068 «4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268070 «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268082 «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268094 «8 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268106 «8 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268118 «8 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268120 «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268132 «8 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040268144 «8 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00293

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flutamide Fidia».

Con la determina n. aRM - 277/2016 - 646 del 21 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fidia farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale FLUTAMIDE FIDIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034038012 «250 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034038024 «250 mg compresse» 21 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00294



**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio  
del medicinale per uso umano «Lattulosio Savio».**

Con la determina n. aRM - 278/2016 - 4055 del 21 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della I.B.N. Savio S.r.l, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale LATTULOSIO SAVIO.

Confezioni:

A.I.C. n. 035971011 «6,67 g/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 035971023 «6,67 g/10 ml sciroppo» 10 contenitori monodose da 10 ml.


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**17A00295**

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-015) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 1 1 9 \*

€ 1,00

